



COMUNE di TAGGIA

Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 129
del 28/07/2022

OGGETTO:

SERVIZIO PERSONALE - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO ALTRO ENTE EX ART. 1, COMMA 557, L. N° 311/2004 - DIPENDENTE SIG. MONTAFIA GIANNI - AUTORIZZAZIONE

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di luglio nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Presidente per le ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale.

Alle ore 13:20 il Presidente apre i lavori e richiede ad ARVASI Dr. ALBERTO VICE-SEGRETARIO, intervenuto a norma di legge e di statuto con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, l'effettuazione dell'appello che dà le seguenti risultanze:

Cognome e Nome	Presente
CONIO Arch. MARIO - Sindaco	Sì
LONGOBARDI Rag. ESPEDITO - Vice Sindaco	Sì
DUMARTE BARBARA - Assessore	No
FESTA DANIELE - Assessore	Sì
CANE LAURA - Assessore	Sì
FICHERA MANUEL - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	1

RICONOSCIUTO legale il numero degli intervenuti, il Sig. CONIO Arch. MARIO - **Sindaco** a norma di statuto *assume la presidenza e dichiara aperta la seduta* per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, con nota pervenuta al protocollo dell'Ente n. 19830 del 19/07/2022, il Comune di Castellaro chiedeva che il sig. Gianni Montafia, dipendente di questo Comune con qualifica di Collaboratore Amministrativo presso i Servizi Demografici, venisse autorizzato a svolgere attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004 presso lo stesso Comune di Castellaro per un tempo pari a 6 (sei) ore settimanali, presumibilmente dal 02/08/2022 al 31/12/2022;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. 311/2004: "*I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.*";
- tale disposizione, introdotta per favorire la flessibilità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e consentire agli enti di piccole dimensioni di fronteggiare le carenze di dipendenti con strumenti più flessibili, è da ritenersi fonte normativa speciale e derogatoria rispetto al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141 del 25/05/2005) sancito nell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli articoli 60 e segg. del DPR 3/57;
- in base alla circolare n. 2 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno, l'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente, ai sensi della normativa sopra citata, è consentita per le sole prestazioni lavorative che non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e che non interferiscano con i suoi compiti istituzionali; è pertanto necessario che gli enti interessati si accordino per definire tempi e modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro, anche al fine di stabilire, nel rispetto dei precetti della ragionevolezza e della imparzialità, le condizioni che assicurino la compatibilità della seconda attività lavorativa con i compiti istituzionali;
- con parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34 del 23/5/2008, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si è sancita la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'Amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che non si ravvisano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con le attività di istituto svolte dall'interessato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 14/05/2020 ad oggetto "Dipendenti comunali – Incarichi a vario titolo per servizio presso altre pubbliche amministrazioni – Determinazione criteri per il rilascio delle autorizzazioni", la quale prevede:

- la possibilità di concedere al personale dipendente l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa al di fuori dell'orario di servizio, esclusivamente presso altre Pubbliche Amministrazioni;
- un numero di ore settimanali autorizzabili massimo di 10;
- la revocabilità "*ad nutum*", mediante semplice comunicazione scritta da notificare al dipendente e trasmettere all'Amministrazione interessata;
- l'imprescindibile parere favorevole rilasciato dal responsabile del Servizio presso cui è impiegato il dipendente richiesto;
- che in caso di proroga, il necessario parere del responsabile debba attestare che nel periodo precedentemente autorizzato non si sono riscontrati disservizi o problematiche imputabili all'incarico assunto;
- che per lo svolgimento dell'incarico in nessun caso possano essere utilizzati mezzi, macchine, attrezzature e quant'altro di proprietà di questo Ente, specificando che in tale evenienza si rileverebbe una violazione dei doveri d'ufficio con conseguenze di carattere disciplinare;

RISCONTRATO a tale proposito il nulla osta espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo;

OTTENUTO il consenso del lavoratore interessato, da riportare in calce alla apposita convenzione da stipulare tra le Parti per regolarne i rapporti;

CONSIDERATO di poter pertanto autorizzare il predetto dipendente allo svolgimento dell'incarico sopra descritto presso il Comune di Castellaro, nel limite di n° 6 ore settimanali previa approvazione di apposita bozza di convenzione allegata al presente atto, a far data dal prossimo giorno 02/08/2022 e fino al 31/12/2022;

ESAMINATA la bozza di convenzione allegata;

RICONOSCIUTO che il presente provvedimento non comporta il sostenimento di maggiori spese per l'Ente;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

VISTO l'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Risorse Umane in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI ESPRIMERE** parere favorevole e di aderire alla richiesta di autorizzazione per il conferimento di incarico a scavalco a favore del dipendente a tempo determinato Sig. Montafia Gianni, categoria B3, Collaboratore Amministrativo, presso il Comune di Castellaro, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;
2. **DI STABILIRE** che l'incarico sia caratterizzato da un massimo di 6 ore settimanali e a valere per il periodo dal 02/08/2022 al 31/12/2022, subordinando lo stesso alla compatibilità col servizio svolto dal dipendente presso il Comune di Taggia e previo accordo sugli orari di servizio da osservare;
3. **DI DARE ATTO** che il trattamento economico ordinario e quello accessorio delle prestazioni aggiuntive, nonché l'eventuale rimborso delle spese sostenute dal dipendente per recarsi presso il Comune di Castellaro, saranno poste in carico allo stesso Comune di Castellaro, che provvederà direttamente alla liquidazione al dipendente;
4. **DI APPROVARE** conseguentemente la bozza di convenzione allegata sub A) – che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente provvedimento – disciplinante i rapporti tra il Comune di Castellaro e il Comune di Taggia in merito all'utilizzazione temporanea dell'Agente di Polizia Locale;
5. **DI RIBADIRE** altresì che, qualora lo svolgimento dell'attività professionale contrasti o risulti non compatibile con il lavoro svolto presso il Comune di Taggia, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata;
6. **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 267/2000;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del richiamato D.Lgs. n° 267/2000, stante l'urgenza di procedere entro l'inizio del servizio stabilito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
CONIO Arch. MARIO

Il Vice Segretario Generale
ARVASI Dr. ALBERTO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005